

“LA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE DEI PRODOTTI CONNESSI ALL’ENERGIA E L’INDICAZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO MEDIANTE ETICHETTATURA”

LE DIRETTIVE 2009/125/CE E 2010/30/UE

Premesse ed ambito di applicazione

Il quadro delle *“direttive comunitarie di prodotto”* applicabili al settore elettrico, elettronico ed elettromeccanico di recente si è arricchito grazie all’emanazione e all’entrata in vigore della direttiva 2009/125/CE (in precedenza direttiva 2005/32/CE) sulla *“progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia”* e della direttiva 2010/30/UE (in precedenza 92/75/CE) in materia di *“indicazione del consumo di energia”* e di *“altre risorse”* dei prodotti connessi all’energia.

Entrambe le direttive sono provvedimenti legislativi comunitari di *“rifusione”*, ossia provvedimenti volti a modificare in maniera sostanziale la legislazione previgente operando, al contempo, un’ abrogazione di quest’ultima.

Tale *modus operandi* è tipico del legislatore comunitario che per ragioni di chiarezza tende ad evitare la progressiva stratificazione di provvedimenti legislativi modificativi e la conseguente frammentazione che ne deriva.

L’intento che ha spinto il legislatore comunitario alla modifica ed alla rifusione delle direttive sulla *“progettazione ecocompatibile”* e sull’*“etichettatura energetica”* è stato, principalmente, quello di estendere l’ambito di applicazione di queste ultime ad ulteriori tipologie di prodotti con l’obiettivo di rafforzare in tal modo le politiche comunitarie intraprese al fine della riduzione dei consumi energetici e della riduzione delle emissioni di CO₂ nell’atmosfera.

Le politiche *“energetiche”* ed *“ambientali”* dell’Unione Europea rivestono un ruolo ed un’importanza sempre maggiori. L’attuazione degli obiettivi comunitari in tali settori comporta come conseguenza effetti anche nell’ambito della legislazione di prodotto, con particolare riguardo alla legislazione che disciplina la progettazione dei prodotti, gli obblighi *“informativi”* dei fabbricanti, nonché lo *“smaltimento”*, il *“recupero”* ed il *“riciclaggio”* dei prodotti medesimi.

Nella fase progettuale è possibile attuare in modo efficace soluzioni che consentano di limitare in l’impatto ambientale del prodotto in ogni stadio del proprio *“ciclo di vita”*, dalla scelta all’impiego delle materie prime, dalla fabbricazione alla distribuzione del prodotto, fino ad arrivare allo smaltimento, al riciclo ed all’eventuale reimpiego.

Per tali ragioni, la legislazione di prodotto, che tradizionalmente era incentrata su aspetti inerenti alla sicurezza degli *“utilizzatori/consumatori”*, sempre più di frequente ha ad oggetto questioni direttamente o indirettamente connesse alla politica ambientale.

A conferma di tale tendenza, di recente, sono state introdotte nell’ordinamento europeo anche la nuova direttiva RoHS 2011/65/U.E. sulla *“restrizione delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche”*, divenuta applicabile in Europa a partire da 3 gennaio u.s. (l’Italia è in ritardo nel recepimento), e la nuova direttiva RAEE - 2012/19/UE – che invece diverrà invece applicabile da 15 febbraio 2014.

Per quanto riguarda specificamente la direttiva sulla *“progettazione ecocompatibile”* il legislatore ne ha esteso il campo di applicazione a tutti i prodotti *“connessi all’energia”*, ovvero a tutti i prodotti che in occasione del loro utilizzo hanno un impatto sul *“consumo energetico”*.

L’estensione apportata risulta di particolare rilievo sotto il profilo quantitativo delle tipologie di prodotti interessati dalle novità legislative. Infatti, la precedente direttiva 2005/32/CE limitava il proprio campo di applicazione ai soli prodotti che *“consumano energia”*, ovvero ai prodotti che per il proprio funzionamento dipendono dall’utilizzo di **“energia elettrica, combustibile, fossili e/o da energie rinnovabili”**.

La nuova direttiva, invece, ricomprende nel proprio ambito di applicazione anche prodotti che per funzionare non consumano energia, ma che in ragione del proprio utilizzo possono ugualmente contribuire al risparmio energetico, quali i *“materiali da costruzione”* (ad esempio *finestre, materiali isolanti*, o altri prodotti che per funzionare utilizzano l’acqua).

Analogamente, anche il campo della direttiva 2010/30/UE, in precedenza limitato ai soli apparecchi domestici, è stato oggi esteso a tutti gli prodotti *"connessi all'energia"*, da intendersi secondo la definizione già in precedenza illustrata con riferimento alla direttiva sulla *"progettazione ecocompatibile"*.

L'estensione dell'ambito di applicazione delle direttive in oggetto sarà progressivo in quanto entrambi i provvedimenti sono *"direttive quadro"* che per divenire concretamente applicabili necessitano di regolamenti esecutivi denominati *"misure di esecuzione"* (per la direttiva 2009/125/CE) e *"atti delegati"* (per la direttiva sulla *"etichettatura energetica"*).

Tali atti sono nella sostanza regolamenti delegati la cui emanazione è demandata alla Commissione europea ed il cui scopo è quello di individuare - per tipologie di prodotti individuate - le *"specifiche di progettazione ecocompatibile"* applicabili o specifici elementi di *"etichettatura energetica"*.

Le *"direttive quadro"* non sono, quindi, direttamente applicabili a tutti i prodotti connessi all'energia, ma lo divengono solamente a partire dal momento in cui entrano in vigore i regolamenti esecutivi emanati dalla Commissione Europea.

Sia la direttiva 2009/125/CE che la direttiva 2010/30/UE sono state recepite in Italia - sebbene in ritardo rispetto alle tempistiche previste dal legislatore comunitario - rispettivamente con il D. Lgs. 16 febbraio 2011, n. 15 e con il D. Lgs. 28 giugno 2012, n. 104.

Risulta opportuno evidenziare che i regolamenti esecutivi già emanati e che saranno in futuro emanati dalla Commissione europea sono *self executive*, ossia sono direttamente applicabili alla scadenza o alle scadenze progressive specificate dagli stessi senza necessità di atti di recepimento interno o di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

L'Unione Europea, nell'ambito della legislazione di prodotto, ha sempre più spesso manifestato la tendenza ad emanare atti *self executive* che consentono di evitare i ritardi dei recepimenti nazionali (si veda ad esempio il nuovo regolamento CE sui *"materiali da costruzione"* o il nuovo *"regolamento sui prodotti cosmetici"*).

L'assenza di atti di recepimento nazionale comporta la necessità per gli *"operatori economici"* di prestare una maggiore attenzione alle fonti legislative comunitarie, specie se si considera che le misure applicative delle direttive in oggetto prevedono termini transitori e scadenze molto brevi che necessitano di essere valutate tempestivamente al fine della programmazione delle produzioni e delle importazioni.

La direttiva 2009/125/CE sulla *"progettazione ecocompatibile"* ed il decreto Italiano di attuazione

La direttiva 2009/125/CE ha lo scopo di incoraggiare il continuo alleggerimento dell'*impatto ambientale* complessivo dei prodotti *"connessi all'energia"*, obbligando i fabbricanti alla preventiva identificazione delle principali fonti di impatto ambientale negativo ed obbligando altresì alla applicazione di soluzioni tecniche che consentano il raggiungimento degli obiettivi fissati a livello comunitario.

La direttiva è stata emanata in seguito alla constatazione del fatto che i prodotti *"connessi all'energia"* presentano notevoli potenzialità di miglioramento in termini di riduzione degli impatti ambientali e di risparmio energetico e che tali obiettivi possono essere raggiunti attraverso una progettazione migliore.

È emersa, quindi, la necessità di agire nella fase *"progettuale"* dei prodotti *"connessi all'energia"*, poiché è in tale fase che è possibile valutare, e quindi ridurre, l'inquinamento ed il consumo energetico che sarà provocato dal prodotto durante il proprio *"ciclo di vita"*. I suddetti obiettivi dovranno naturalmente essere raggiunti conservando le qualità di uso dei prodotti interessati, in maniera tale che il perseguimento degli obiettivi connessi all'impatto ambientale non comporti effetti negativi in termini di mercato e di concorrenza, tenuto conto anche di quanto avviene nei mercati *extra UE*.

La normativa in oggetto, come già evidenziato, ha altresì lo scopo di evitare ostacoli alla libera circolazione dei prodotti.

La direttiva 2009/125/CE essendo stata emanata ai fini della *"armonizzazione totale"* delle disposizioni legislative degli stati membri prevede l'apposizione *"marcatura CE"*, nonché la redazione di una *"dichiarazione CE di conformità"*.

Sempre nel settore ambientale, anche la nuova direttiva RoHS 2011/65/UE - a differenza della precedente direttiva 2002/95/CE - ha di recente previsto gli obblighi di apposizione della *"marcatura CE"* e di redazione della *"dichiarazione UE di conformità"*.

La direttiva 2009/125/CE è divenuta applicabile in Europa in data 20 novembre 2010, sebbene l'Italia abbia provveduto con ritardo ad emanare il decreto attuativo di recepimento.

A partire dalla entrata in vigore delle misure esecutive applicative della direttiva non è più possibile per gli Stati membri mantenere in vigore disposizioni nazionali in materia di *"progettazione ecocompatibile"* in contrasto con la direttiva 2009/125/CE. Sono fatte salve le limitatissime ipotesi previste dall'articolo 114, paragrafi 4, 5 e 6¹,

del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea che, tra l'altro, prevede anche condizioni e procedure particolarmente stringenti per il mantenimento in vigore di normativa tecnica nazionale che contrasti con le direttive.

Le misure di esecuzione

La direttiva 2009/125/CE, come già rilevato, è una "direttiva quadro" per la cui applicazione è necessaria l'emanazione di specifiche comunitarie per la "progettazione ecocompatibile" dei prodotti. Tali specifiche sono contenute in "misure di esecuzione" emesse dalla Commissione Europea che sono volte a completare la direttiva medesima. Tutte le "misure di esecuzione" emanate in passato nel quadro della precedente direttiva 2005/32/CE rimarranno in vigore.

Allo stato attuale sono state emesse le seguenti "misure di esecuzione":

- **Reg.(CE) 1275/2008** - sul consumo di energia elettrica nei modi "stand-by" e "spento" delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio;
- **Reg.(CE) 107/2009** - riguardante i ricevitori digitali semplici;
- **Reg.(CE) 244/2009** - riguardante le lampade non direzionali per uso domestico;
- **Reg.(CE) 245/2009** - riguardante lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade;
- **Reg.(CE) 278/2009** - riguardante il consumo di energia elettrica a vuoto e al rendimento medio in modo attivo per gli alimentatori esterni;
- **Reg.(CE) 640/2009** - riguardante i motori elettrici;
- **Reg.(CE) 641/2009** - riguardante i circolatori senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti;
- **Reg.(CE) 642/2009** riguardante i televisori;
- **Reg.(CE) 643/2009** riguardante gli apparecchi di refrigerazione per uso domestico;
- **Reg.(CE) 1015/2010** riguardante le lavatrici per uso domestico;
- **Reg.(CE) 1016/2010** riguardante le lavastoviglie ad uso domestico;
- **Reg.(CE) 327/2011** riguardante i ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW;
- **Reg.(CE) 206/2012** riguardante i condizionatori d'aria e dei ventilatori;
- **Reg.(CE) 547/2012** riguardante le pompe per acqua;
- **Reg.(CE) 932/2012** riguardante gli asciugabiancheria per uso domestico;
- **Reg.(CE) 1194/2012** riguardante le lampade direzionali, delle lampade con diodi a emissione luminosa e delle pertinenti apparecchiature

Le suddette "misure di esecuzione" contengono specifiche obbligatorie di "progettazione ecocompatibile" che possono essere a seconda dei casi, "general" o "particolari".

Le misure generali sono volte a migliorare le prestazioni ambientali dei prodotti considerando gli aspetti ambientali significativi dello stesso senza però fissare valori limite, bensì fissando "parametri di progettazione ecocompatibile per i prodotti" che devono tenere conto degli stadi del "ciclo di vita" del prodotto medesimo (ad esempio, selezione e impiego di materie prime, fabbricazione; condizionamento, trasporto e distribuzione; installazione e manutenzione, uso ed il fine vita).

Le suddette specifiche dovranno, altresì, tenere conto degli aspetti ambientali previsti dal legislatore europeo quali: il consumo presunto di materiali, di l'energia e di altre risorse compresa l'acqua dolce; le emissioni previste nell'aria, nell'acqua o nel suolo; l'inquinamento previsto attraverso effetti fisici quali rumore, vibrazioni, radiazioni, campi elettromagnetici, la generazione prevista di rifiuti, nonché della possibilità di reimpiego, riciclaggio e recupero di materiali e/o di energia alla luce anche di quanto prescritto dalla direttiva 2002/96/CE (c.d. direttiva RAEE, che a partire dal febbraio 2014 sarà sostituita dalla direttiva 2012/19/UE).

Le specifiche "particolari" per la "progettazione ecocompatibile" mirano invece al miglioramento di determinati e specifici aspetti ambientali di prodotto. Esse possono assumere la forma di specifiche per un "minore consumo" di una data risorsa, oppure di "limiti all'uso" di tale risorsa nei vari stadi del ciclo di vita dei prodotti. Sono tali, ad esempio, le specifiche di progettazione ecocompatibile che riguardano il consumo di energia nei modi "stand by" e "spento" nonché le specifiche che riguardano il "consumo di energia elettrica" degli alimentatori esterni.

Le specifiche particolari potranno pertanto prevedere, ad esempio, limiti al consumo di corrente elettrica durante l'uso del prodotto o limiti alle quantità di un determinato materiale incorporato nel prodotto, oppure ancora quantità minime richieste di materiale riciclato.

Inoltre, le misure di esecuzione devono indicare le *"norme di misurazione"* e/o i *"metodi di misurazione"* che i fabbricanti devono applicare per verificare la conformità dei propri prodotti. Sotto questo profilo il legislatore ha stabilito che la Commissione Europea nell'elaborazione delle *"misure di esecuzione"* dovrà fare riferimento, se disponibili, alle norme armonizzate i cui numeri di riferimento siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Infine, nelle misure di esecuzione saranno contenuti i criteri di approvazione e/o di certificazione da parte di terzi, nonché le prescrizioni in merito alle informazioni ed alla documentazione che i fabbricanti devono fornire alle Autorità per facilitare il controllo della conformità dei prodotti alle misure di esecuzione.

Le misure di esecuzione dovranno essere revisionate nel tempo tenendo conto della velocità del progresso tecnologico.

I prodotti connessi all'energia che rispettano le misure di esecuzione, che sono *"marcati CE"* e per i quali è stata emessa dal fabbricante una *"dichiarazione CE di conformità"* godono del diritto alla *"libera circolazione"* nel mercato interno dell'Unione Europea.

La direttiva sulla progettazione ecocompatibile ha introdotto il concetto di *"ciclo di vita ambientale"* che la Commissione Europea dovrà utilizzare nella redazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile. Il concetto di ciclo di vita ambientale tiene conto delle varie fasi di vita del prodotto - quali l'*"impiego di materie prime"*, la *"fabbricazione"*, l'*"imballaggio"*, il *"trasporto"*, la *"distribuzione"*, l'*"installazione"*, la *"manutenzione"*, l'*"uso"* ed il *"fine vita"*. L'introduzione del concetto di vita ambientale è stato formulato allo scopo di consentire, già in fase di progettazione, la previsione dell'*"impatto ambientale"* che un prodotto eserciterà nell'intero arco della sua vita, con riferimento a ciascuna singola fase.

L'Unione Europea intende in tal modo influire positivamente sul miglioramento della prestazione ambientale e sui relativi costi, anche in termini di efficienza delle risorse e dei materiali, contribuendo così a realizzare gli obiettivi della strategia comunitaria sull'uso sostenibile delle risorse naturali.

Il progressivo obbligo di integrazione dei suddetti fattori nella *"progettazione"* dei prodotti dovrà necessariamente tenere conto - come di consueto per la legislazione di nuovo approccio - di aspetti tecnici, funzionali ed economici. L'impatto ambientale potrà, infatti, essere diminuito solamente laddove sussistano tecnologie adeguate, disponibili ad un costo accessibile e che consentano il mantenimento della piena funzionalità del prodotto.

La verifica della conformità dei prodotti rientranti nell'ambito della direttiva 2009/125/CE alle pertinenti *"misure di esecuzione"* dovrà essere valutata dalle Autorità statali con riferimento al momento dell'*"immissione sul mercato"*, ovvero con riferimento al momento della prima *"messa a disposizione"*, a titolo oneroso o gratuito, sul mercato comunitario in vista della *"distribuzione"* del prodotto o del suo utilizzo all'interno della Unione Europea. I prodotti che risulteranno già *"immessi sul mercato"* al momento dell'entrata in vigore della *"misura di esecuzione"* o che risulteranno già *"immessi sul mercato"* o al momento della scadenze progressive previste dalle misure medesime potranno continuare a circolare liberamente nel mercato unico europeo.

La Valutazione della conformità dei prodotti connessi all'energia

Precedentemente all'*"immissione sul mercato"* e/o della *"messa in servizio"* di un prodotto connesso all'energia ed oggetto delle misure di esecuzione, il *"fabbricante"*² o il suo *"mandatario"* stabilito nella UE - (qualora quest'ultimo sia stato nominato ed allo stesso siano conferiti i necessari poteri) - dovranno provvedere all'accertamento della *"conformità"* del prodotto alle pertinenti prescrizioni contenute nella *"misura di esecuzione"* applicabile sulla base delle procedure previste negli allegati IV (*"controllo della progettazione interno"*) o V della direttiva 2009/125/CE (*"sistema di gestione di valutazione della conformità"*).

La direttiva sulla *"progettazione ecocompatibile"* - al pari delle altre direttive di c.d. *"nuovo approccio"* - prevede un sistema di presunzioni legali di conformità alle *"misure di esecuzione"* che opera nel momento si possa dimostrare il rispetto delle *"norme armonizzate"* emesse su mandato della Commissione Europea nell'ambito della direttiva 2009/125/CE ed i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea. Per poter dimostrare la conformità dei propri prodotti, il *"fabbricante"* dovrà procedere alla compilazione della documentazione tecnica, in una delle lingue ufficiali della Unione Europea. Tale documentazione avrà la funzione di permettere alle Autorità di vigilanza del mercato la verifica della conformità del prodotto alle prescrizioni applicabili.

Una volta eseguita la valutazione di conformità e preparata la documentazione tecnica il *"fabbricante"* dovrà apporre sul prodotto la *"marcatura CE"* prevista all'allegato III della direttiva 2009/125/CE. L'allegato III alla direttiva prescrive l'apposizione della *"marcatura CE"* direttamente sul prodotto. L'apposizione della stessa sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento sarà possibile solamente in caso di impossibilità di apporre tale marcatura direttamente sul prodotto.

Il fabbricante emette una *"dichiarazione CE di conformità"* conforme agli elementi specificati nell'allegato VI, con la quale garantisce e dichiara che il prodotto rispetta tutte le pertinenti disposizioni della misura di esecuzione applicabile.

Sempre al *"fabbricante"* ed al *"mandatario"* (se nominato) spetterà il compito di rendere disponibile la *"dichiarazione di conformità"* e la *"documentazione tecnica"* alle Autorità di vigilanza del mercato.

Nel caso in cui il *"fabbricante"* non sia stabilito all'interno dell'Unione Europea ed in assenza di un *"mandatario"* competerà invece all'*"importatore"* garantire che il prodotto rispetti la direttiva 2009/125/CE e la pertinente *"misura di esecuzione"* applicabile, nonché l'obbligo di rendere disponibili alle Autorità la *"dichiarazione CE di conformità"* e la *"documentazione tecnica"*.

Obblighi informativi

La direttiva prevede anche obblighi informativi che fanno capo ai *"fabbricanti"*. La direttiva stabilisce, infatti, il diritto dei *"consumatori/utilizzatori"* di prodotti connessi all'energia di ottenere l'informazione necessaria sul ruolo che essi stessi possono svolgere in materia di uso sostenibile del prodotto, nonché informazioni sul profilo ecologico del prodotto e sui vantaggi dell'ecoprogettazione, qualora richiesto dalla misura di esecuzione. Le informazioni ai consumatori devono essere fornite quantomeno nella lingua del paese di destinazione dei prodotti. La direttiva 2009/125/CE chiarisce che in sede di applicazione gli Stati membri devono tenere conto della possibilità di fornire le suddette informazioni mediante simboli armonizzati, codici riconosciuti o altre misure. I fabbricanti dovranno inoltre tenere conto della tipologia di utilizzatore (ad esempio professionale, non professionale, adulto, bambino anziano ecc..ecc.) previsto per il prodotto e la natura delle informazioni che devono essere fornite.

La Direttiva 2010/30/UE

La direttiva 2010/30/UE contiene prescrizioni in materia di indicazione del *"consumo di energia"* e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'*"etichettatura"* ed informazioni uniformi relative ai prodotti.

Il suddetto provvedimento legislativo estende l'ambito di applicazione della precedente direttiva 92/75/CEE che era limitato agli apparecchi domestici, con l'obiettivo di potenziare il piano d'azione dell'Unione Europea sulla produzione e sul consumo sostenibili e sulla politica industriale.

La nuova direttiva è stata emanata con l'ulteriore obiettivo di rafforzare le potenziali sinergie con la direttiva 2009/125/CE sulla *"progettazione ecocompatibile"* dei prodotti connessi all'energia, inserendosi, pertanto, in un ampio quadro giuridico che di qui in avanti assumerà una importanza ancora maggiore nello stabilire le prescrizioni tecniche applicabili ai prodotti, con evidenti conseguenze anche ai fini della libera circolazione dei prodotti sul mercato Unico Europeo.

A differenza della direttiva 2009/125/CE - emanata con l'obiettivo di migliorare l'efficienza dei prodotti connessi all'energia attraverso l'introduzione di specifiche prescrizioni per i *"fabbricanti"* in materia di progettazione - il legislatore, con la direttiva 2010/30/UE, ha inteso contribuire al medesimo risultato per mezzo della previsione di specifici obblighi in materia di informazione. L'Unione Europea ha in tal modo inteso orientare la scelta degli utilizzatori finali verso i prodotti che comportano il minor consumo di energia e di altre risorse essenziali durante l'uso. Di converso tale politica dovrebbe avere l'effetto di indurre i *"fabbricanti"* ad adottare misure volte alla progettazione e fabbricazione di prodotti a ridotto consumo di energia e di altre risorse essenziali.

Alla luce delle suddette finalità la direttiva prescrive l'obbligo di messa a disposizione degli utilizzatori di informazioni *accurate, pertinenti e comparabili* sul consumo specifico di energia dei prodotti. La decisione relativa all'istituzione del suddetto sistema di etichettatura nasce dalla constatazione del fatto che l'applicazione di sistemi alternativi, adottati dai fabbricanti su base volontaria, risulterebbe inefficace in quanto comporterebbe l'indicazione di informazioni non uniformi con conseguente confusione sul mercato ed effetti di disinformazione del *"consumatore/utilizzatore"* finale.

Nello specifico, con la direttiva 2010/30/UE, è stata imposta un'etichetta uniforme per tutti i prodotti connessi all'energia dello stesso tipo che siano assoggettati ad *"atti delegati"* della Commissione Europea.

Sotto altro profilo, la direttiva si propone di favorire la diffusione di prodotti efficienti attraverso un'armonizzazione minimale che prevede la modifica delle politiche degli Stati membri in materia di appalti pubblici. Sotto tale aspetto è stata prevista infatti la possibilità degli Stati medesimi di imporre alle amministrazioni aggiudicatrici l'acquisto di prodotti efficienti sotto il profilo energetico, nonché la possibilità di istituire appositi incentivi per gli utilizzatori finali che acquistino tali prodotti.

Obblighi in materia di informazione

La direttiva 2010/30/UE ed il relativo decreto italiano di attuazione e recepimento prevedono l'obbligo di fornire agli utilizzatori finali le informazioni relative al consumo di energia elettrica, di altre forme di energia nonché, di altre risorse essenziali durante l'uso. Tali informazioni devono essere rese attraverso una scheda informativa ed un'etichetta energetica relativa al prodotto offerto in vendita, noleggio, locazione-vendita oppure esposto all'utilizzatore finale.

La direttiva 2010/30/UE, al pari della direttiva 2009/125/CE è una "direttiva quadro" per la cui applicazione concreta sono necessarie misure esecutive – denominate "atti delegati" - emanate dalla Commissione Europea in relazione a determinate tipologie di prodotti.

Gli obblighi informativi previsti dalla direttiva suddetta si estendono anche alla *pubblicità, ai manuali tecnici ed agli opuscoli* dei prodotti connessi all'energia che siano disciplinati da un atto delegato. In tali documenti dovranno, infatti, figurare informazioni sul "consumo energetico" e sulla classe di "efficienza energetica" del prodotto.

A differenza di quanto avviene generalmente per le direttive "di prodotto", i suddetti obblighi sono posti in capo ai «fornitori» e non già al solo "fabbricante".

Gli obblighi informativi previsti dalla direttiva 2010/30/UE faranno pertanto capo, a seconda dei casi, al "fabbricante", al "rappresentante autorizzato" (o "mandatario") situato nell'Unione Europea ed all'"importatore" che "immette sul mercato" o "mette in servizio" il prodotto nell'Unione Europea.

Tali operatori economici avranno quindi l'obbligo di fornire ai propri "acquirenti/distributori", in modo tempestivo e gratuito, un'etichetta energetica ed una scheda informativa conforme alle prescrizioni della direttiva e del pertinente "atto delegato".

I soggetti medesimi avranno, altresì, l'obbligo di produrre e di mantenere a disposizione delle Autorità, per un periodo di 5 anni dalla fabbricazione dell'ultimo esemplare, documentazione tecnica sufficiente a consentire la verifica dell'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta e sulla scheda informativa dei prodotti. Per adempiere a tale obbligo, per espressa previsione della direttiva, i "fornitori" potranno avvalersi anche di documentazione già predisposta in base alle disposizioni stabilite dal complesso della legislazione di prodotto vigente nell'Unione Europea (ad esempio direttiva 2006/95/CE – direttiva 2004/108/CE – direttiva 2006/42/CE – direttiva 2009/125/CE – direttiva 2011/65/UE ecc...ecc....)

La documentazione tecnica prevista dalla direttiva 2010/30/UE dovrà, pertanto, in particolare contenere:

- i) una descrizione generale del prodotto;
- ii) se del caso, i risultati dei calcoli progettuali effettuati;
- iii) i risultati delle prove, se disponibili, comprese quelle effettuate da pertinenti organismi notificati, quali definiti in altre regolamentazioni dell'Unione;
- iv) se taluni valori sono stati utilizzati per modelli analoghi, i riferimenti che permettono l'identificazione di tali modelli.

Le caratteristiche particolari della documentazione tecnica per ciascuna tipologia di prodotti sono definite negli "atti delegati" emessi dalla Commissione Europea.

La direttiva prescrive l'obbligo di mantenere la documentazione a disposizione delle Autorità e di fornire la stessa in formato elettronico entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta.

I "distributori", definiti dalla direttiva come i "dettaglianti" o qualsiasi altra persona che venda, noleggi, offra in locazione-vendita o esponga prodotti agli utilizzatori finali, hanno l'obbligo di esporre adeguatamente ed in modo visibile e leggibile le etichette, nonché l'obbligo di presentare la scheda nell'opuscolo del prodotto o in ogni altra documentazione che correda i prodotti quando sono venduti agli utilizzatori finali.

Tali obblighi si applicano anche all'esposizione di prodotti contemplati da un "atto delegato" i quali dovranno presentare un'adeguata etichetta, nella posizione chiaramente visibile specificata nel "atto delegato" medesimo. Particolari disposizioni sono previste per i casi di vendita a distanza di prodotti connessi all'energia, ovvero per i casi di vendite che avvengono tramite *catalogo, a mezzo internet, tramite televendita* o in qualsiasi altra forma

implicante che il potenziale utilizzatore finale non possa preventivamente prendere visione del prodotto esposto. Per tali casi, gli atti delegati dovranno contenere disposizioni atte a garantire ai potenziali utilizzatori finali la preventiva conoscenza delle informazioni indicate sull'etichetta del prodotto e nella scheda.

Atti delegati

La Commissione Europea ha il compito di adottare “*atti delegati*” in materia di etichettatura energetica e di fornitura di informazioni uniformi sui prodotti relative al consumo di energia e di altre risorse essenziali dei prodotti connessi all'energia durante l'uso.

Per mezzo degli atti delegati devono essere definiti gli elementi specifici riguardanti l'etichetta e la scheda di ciascuna tipologia di prodotto in modo tale che utilizzatori finali possano assumere decisioni in maniera informata. Gli elementi specifici indicati negli “*atti delegati*” dovranno, altresì, garantire alle Autorità di sorveglianza del mercato la possibilità di verificare se i prodotti siano o meno conformi alle informazioni fornite.

La Commissione nell'emanazione degli “*atti delegati*” ha l'obbligo di tenere conto del complesso della legislazione dell'Unione Europea applicabile alla tipologia di prodotti, compresa la direttiva 2009/125/CE, avendo cura di valutare non solo l'impatto dell'atto sull'ambiente, sugli utilizzatori finali e sui fabbricanti, bensì anche l'impatto sulle piccole e medie imprese (PMI), in termini di competitività sui mercati compresi i mercati non comunitari.

Allo stato attuale sono stati emanati i seguenti atti delegati ai sensi della direttiva 2010/30/UE:

- **Regolamento 28 settembre 2010, n. 1059/2010** - l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lavastoviglie per uso domestico;
- **Regolamento 28 settembre 2010, n. 1060/2010**- etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico;
- **Regolamento 28 settembre 2010, n. 1061/2010** - etichettatura indicante il consumo d'energia delle lavatrici per uso domestico;
- **Regolamento 28 settembre 2010, n. 1062/2010** - etichettatura indicante il consumo d'energia dei televisori;
- **Regolamento 4 maggio 2011, n. 626/2011** - l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d'aria -;
- **Regolamento 1 marzo 2012, n. 392/2012** - l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle asciugabiancheria per uso domestico;
- **Regolamento 12 luglio 2012, n. 874/2012** - etichettatura indicante il consumo d'energia delle lampade elettriche e delle apparecchiature d'illuminazione;

Gli “*atti delegati*” devono delimitare il proprio ambito di applicazione attraverso l'esatta definizione del tipo di prodotti considerati e dovranno indicare le norme, i metodi di misurazione, la forma grafica e il contenuto dell'etichetta.

Si deve al riguardo rilevare che le etichette previste dalla nuova direttiva dovranno mantenere, come base, la classificazione che utilizza le lettere da “A” a “G”, che costituiscono i livelli della classificazione energetica e che devono corrispondere a risparmi energetici dal punto di vista dell'utilizzatore finale.

A differenza di quanto avvenuto nel passato gli “*atti delegati*” potranno prevedere tre ulteriori classi addizionali - ove reso necessario dal progresso tecnologico - al fine di differenziare le produzioni più avanzate sotto il profilo del risparmio energetico.

Le classi addizionali considerate sono A+, A++ e A+++ per la classe più efficiente. Le varie classi sono identificate attraverso una scala cromatica che è composta da non più di sette colori diversi che vanno dal verde scuro al rosso e dove il verde scuro rappresenta il codice cromatico della classe migliore. In linea di principio il numero totale di classi sarà limitato a sette. Nel caso in cui fossero presenti più di sette classi soltanto il colore rosso potrà essere ripetuto.

Gli “*atti delegati*” dovranno contenere anche l'indicazione del posizionamento dell'etichetta sul prodotto esposto, nonché le modalità per la presentazione dell'etichetta e le modalità di indicazione delle informazioni nel caso di vendite a distanza.

Le informazioni che sulla base degli “*atti delegati*” devono comparire in etichetta devono essere inserite anche nella scheda informativa.

All'interno degli atti delegati sono indicate le date di applicazione, nonché eventuali periodi transitori. Nel definire tali date la Commissione dovrà tenere conto, in particolare, dei possibili impatti sulle PMI o su specifici gruppi di prodotti fabbricati principalmente da PMI.

Vigilanza sul mercato ed alle frontiere

Il D.lgs. 15/2011 ed il D.lgs. 104/2012 conferiscono al Ministero dello Sviluppo Economico il potere di vigilare sull'applicazione della direttiva 2009/125/CE e sulla direttiva 2010/30/UE quale Autorità competente per la sorveglianza del mercato, mentre, in conformità a quanto previsto dal Reg. CE 765/2008, il D.lgs. 15/2011 conferisce all'Agenzia delle Dogane il potere di effettuare i controlli alle frontiere previsti al regolamento medesimo.

E' opportuno evidenziare al riguardo che il Regolamento 765/2008/CE distingue nettamente i poteri di controllo che fanno capo alle Autorità di sorveglianza del mercato rispetto ai poteri che fanno capo alle Autorità deputate ai controlli alle frontiere. Queste ultime, infatti, hanno un potere di verifica limitato alla documentazione di accompagnamento richiesta dalla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione, nonché il potere di verificare i marchi previsti da tale normativa. Dette Autorità hanno altresì il potere di rilevare le caratteristiche dei prodotti che evidenzino rischi gravi per la salute o per l'ambiente. In caso di dubbi sulla conformità dei prodotti importati, è comunque fatto salvo il potere di sospensione dell'immissione in libera pratica, con contestuale informazione delle Autorità di vigilanza del mercato che dovranno decidere in merito alle ipotizzate "non conformità" entro il termine di 72 ore.

L'Autorità di vigilanza del mercato ha l'obbligo di verificare il rispetto delle prescrizioni della direttiva 2009/125/CE organizzando controlli e verifiche su scala adeguata della conformità dei prodotti.

Per lo svolgimento di tale attività il Ministero dello Sviluppo Economico può disporre il prelievo di campioni di prodotti al fine di sottoporli a controlli di conformità, nonché il potere di esigere dalle parti interessate la comunicazione di tutte le informazioni necessarie alla valutazione della conformità dei prodotti medesimi, compresa la documentazione tecnica. Infine, l'Autorità di vigilanza dispone del potere di ritirare dal mercato i prodotti risultati non conformi, ovvero il potere di limitare o vietare l'immissione sul mercato e la vendita dei prodotti in questione.

Al fine dello Svolgimento delle Attività di Vigilanza del Mercato il Ministero dello Sviluppo Economico può avvalersi dell'ENEA, delle Camere di commercio, dell'Agenzia delle Dogane, della Guardia di finanza e degli altri Organismi pubblici aventi competenza in materia. Per tali finalità, i predetti soggetti provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Le Sanzioni previste dal D.lgs. 15/2011 e dal D.lgs. 104/2012

Il D.lgs. 15/2011 punisce chiunque "immette sul mercato" o "mette in servizio" prodotti privi della "marcatura CE" o della "dichiarazione CE di conformità" ovvero prodotti con marcatura o dichiarazione contraffatta. La sanzione amministrativa prevista per tali ipotesi può arrivare fino a € 50.000.

Sanzioni fino a € 150.000 sono, invece, previste per il "fabbricante", il suo "mandatario" o l'"importatore", che non rispettino i provvedimenti limitativi della libera circolazione disposti dalle autorità di vigilanza del mercato.

Infine, coloro che omettano di tenere a disposizione delle Autorità la documentazione tecnica sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma fino ad € 30.000.

Il D.lgs. 104/2012 prevede sanzioni amministrative pecuniarie da € 3.000 ad € 30.000 euro per i "fornitori" che immettano sul mercato, commercializzino o mettano in servizio prodotti privi dell'etichetta o della scheda prescritta, o la cui documentazione tecnica non è tenuta o messa a disposizione dell'Autorità di vigilanza del mercato entro i termini stabiliti.

Sanzioni fino a € 20.000 sono invece previste per coloro che "immettano sul mercato", "commercializzino" o "mettano in servizio" prodotti con etichetta incompleta o inesatta, o prodotti con scheda incompleta o inesatta o con documentazione tecnica incompleta o insufficiente per consentire di valutare l'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta o sulla scheda. Analoghe sanzioni sono previste per coloro che immettono sul mercato prodotti con etichette non autorizzate o prodotti sui quali sono apposti simboli, marchi iscrizioni o etichette tali da indurre in errore o ingenerare confusione negli utilizzatori finali per quanto riguarda il consumo di energia o eventualmente di altre risorse essenziali durante l'uso.

Sanzioni più gravi fino € 40.000 euro sono previste per il “fornitore” che non ottemperi ai provvedimenti di regolarizzazione e di contestuale divieto temporaneo di immissione sul mercato adottati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 12, commi da 1 a 3.

Infine, sono previste sanzioni fino a € 20.000, in capo al fornitore che immette sul mercato, commercializza o mette in servizio prodotti con etichetta incompleta o inesatta, o prodotti con scheda incompleta o inesatta o con documentazione tecnica incompleta o insufficiente per consentire di valutare l'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta o sulla scheda, ovvero prodotti con etichette non autorizzate o, ancora prodotti sui quali sono apposti simboli, marchi iscrizioni o etichette tali da indurre in errore o ingenerare confusione negli utilizzatori finali per quanto riguarda il consumo di energia o eventualmente di altre risorse essenziali durante l'uso;

Per quanto riguarda invece il “distributore” sono previste sanzioni fino a € 30.000 nei casi in cui commercializzi o metta in servizio prodotti privi dell'etichetta o della scheda prescritta o la cui documentazione tecnica non è tenuta a disposizione o non è messa a disposizione entro i termini stabiliti.

Sono invece previste sanzioni da fino a € 10.000, per il distributore che espone prodotti privi di etichetta oppure prodotti privi della prevista scheda. Sanzioni più blande fino a € 5.000, sono previste per distributore che espone prodotti con etichetta apposta in maniera non visibile e leggibile, oppure prodotti sui quali non è apposta la prevista scheda o per i quali tale scheda non è redatta in lingua italiana, o prodotti con etichetta energetica non autorizzata o sui quali sono apposti simboli, marchi iscrizioni o etichette tali da indurre in errore o ingenerare confusione negli utilizzatori finali per quanto riguarda il consumo di energia o eventualmente di altre risorse essenziali durante l'uso.

Le sanzioni sono irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente ed al procedimento si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

*Avv. Prof. Antonio Oddo
Avv. Claudio Gabriele*

Note:

1 L'art. 114 del TFUE richiama l'art. 36 del Trattato medesimo il quale prevede che restrizioni alla libera circolazione possano essere attuate per questioni di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale.

2 La nozione di “fabbricante” dovrà essere intesa sulla base della definizione contenuta all'art. 2, numero 6: “fabbricante, la persona fisica o giuridica che fabbrica prodotti contemplati dalla presente direttiva e che è responsabile della conformità alla presente direttiva del prodotto, in vista della sua immissione sul mercato e/o messa in servizio con il nome o marchio del fabbricante o per suo uso. In mancanza di un fabbricante secondo la definizione di cui alla prima frase di questo punto o di un importatore quale definito al punto 8, è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato e/o mette in servizio prodotti contemplati dalla presente direttiva”;